

N. R.G. n. 787/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile

composta da:

dott. Guido Santoro	Presidente
dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere rel.
dott. Federico Bressan	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da

Rocco, c.f. difeso

nei confronti di

IW Bank s.p.a. con sede in Milano, p.iva 10964730153, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difesa dagli avv.ti Astolfi Andrea, Astolfi Alberto e Borgoni Giulio, domiciliata in Mestre presso lo studio dell'ultimo difensore (appellata)



sulle seguenti conclusioni:

per l'appellante:

Nel merito

- a) Annullarsi e\o revocarsi e\o riformarsi la sentenza emessa dal Tribunale di Padova giudice dott.ssa Caterina Zambotto, sentenza numero 2/2016 pubblicata il 04/01/2016 repertorio 2/2016 del 04/01/2016, e per l'effetto:
- b) Accertarsi e dichiararsi che IW BANK S.p.a. non ha, almeno a partire dall'anno 2008, correttamente determinato e\o adeguato il capitale di riferimento per l'operatività in strumenti derivati in seguito alla variazione giornaliera dei margini di garanzia e\o per l'effetto delle perdite conseguite in seguito all'operatività in strumenti finanziari derivati;
- c) Accertarsi e dichiararsi che IW BANK S.p.a. non ha, almeno a partire dall'anno 2008, provveduto ad effettuare, nei confronti della parte attrice gli avvisi di cui all'art. 55 Delibera CONSOB 16190 DEL 29/10/2007;
- d) Accertarsi e dichiararsi che IW BANK S.p.a. non ha provveduto a sospendere l'operatività, di parte attrice, in strumenti derivati in seguito all'azzeramento del capitale di riferimento a causa dell'aumento dei margini di garanzia e\o dell'incidenza delle perdite effettive e\o potenziali;
- e) Accertarsi e dichiararsi che IW BANK S.p.a. ha provveduto a disporre operazioni di vincolo e\o trasferimento su titoli presenti nel dossier titoli intestato a parte attrice, senza autorizzazione e\o titolo autorizzativo, meglio individuate in atti;
- f) Accertarsi e dichiararsi che IW BANK S.p.a. nell'operatività di cui è causa, almeno a partire dall'anno 2008, ha violato la normativa di cui al T.U. dei Mercati Finanziari d.lgs 58/1998; T.U delle leggi in materia bancaria e creditizia Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e regolamenti attuativi, nonché i principi di correttezza, buona fede, trasparenza che devono uniformare la condotta di parte convenuta;
- g) Accertato quanto ai punti precedenti condannarsi parte attrice al risarcimento di tutti i danni materiali e non, che saranno accertati in corso di causa o determinati anche in misura equitativa, nonché disporre il riaccredito delle somme di denaro o degli strumenti finanziari illegittimamente prelevati e rimuovere ogni vincolo apposto contra legem; sui titoli in disponibilità di parte attrice, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

2. In subordine

- a) Accertato che l'operatività di cui in narrativa, almeno a partire dall'anno 2008, è avvenuta in violazione della normativa di cui agli art. 21 e s.s. D.lgvo 58/98, e dei regolamenti CONSOB ad essi collegati, della normativa in materia di costituzione dei margini di garanzia per operatività in derivati, delle regole di correttezza, buona fede e trasparenza, condannarsi parte convenuta, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, alla rifusione del danno subito da parte attrice, sarà determinato in corso di causa o che si riterrà di giustizia oltre interessi dal dovuto al saldo.

3. In ulteriore subordine:

- a) Dichiararsi la nullità e\o l'annullabilità e\o l'inesistenza delle operazioni in strumenti derivati descritte in atti e per l'effetto condannarsi parte convenuta a rifondere quanto corrisposto da parte attrice o a lei addebitata, a titolo di margini, oneri, commissioni o a qualsiasi altra causale, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

In ogni caso:

- a) Competenze professionali, spese ed anticipazioni di lite integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.



In via istruttoria:

a) Ammettersi C.T.U volta ad accertare, determinare e quantificare i danni patiti e patienti dall'odierno attore a seguito delle gravissime irregolarità gestorie poste in essere da IW BANK S.p.a. in seguito alle operazioni in strumenti derivati descritte in atti, e volta ad accertare la regolarità della determinazione ed applicazione dei margini di garanzia all'atto delle singole operazioni, la corretta informazione da parte di IW BANK S.p.a.; accertarsi inoltre in che giorno dell'anno 2008 la banca avrebbe dovuto sospendere l'operatività in derivati a seguito dell'azzeramento del capitale di riferimento per effetto dei crescenti margini di garanzia; accertarsi, alla data così determinata, quale sarebbe stato il saldo del conto e la composizione e la valorizzazione del dossier titoli appartenente a parte attrice e per l'effetto a quanto ammonta la perdita rispetto a quello valorizzato alla data delle operazioni peritali.

Si richiede che il CTU, analizzati gli atti di causa ed ogni ulteriore documentazione ritenga necessaria, dapprima Voglia procedere alle determinazioni dei seguenti punti:

a. La ricostruzione della contrattualistica e descrizione tecnica delle operazioni poste in essere dall'attore, con particolare riferimento al distinto ruolo dei margini di garanzia e del c.d. "capitale di riferimento";

b. L'individuazione, a partire dicembre 2008, della data in cui le perdite sulle operazioni poste in essere dall'attore abbia superato la "soglia" di cui all'art. 37 c. 2 lett e) del reg. Consob 16190 del 29.10.2007 (od il 50% del c.d. "capitale di riferimento" se precedentemente determinato);

c. La quantificazione del risultato economico conseguito dall'attore nel periodo successivo alla data di cui al punto sub. B, fino alla prima comunicazione della banca di cui all'art. 55 del reg. Consob 16190 del 29.10.2007;

d. L'accertamento e il calcolo del momento in cui risulti che la banca abbia posto in essere dei limiti alla operatività (in derivati) dell'investitore, e del risultato economico a tale momento successivo.

In forza dell'attività di cui sopra, il CTU proceda a:

1. determinare e quantificare i danni patiti e patienti dall'odierno attore a seguito delle gravissime irregolarità gestorie poste in essere da IW BANK S.p.a. in seguito alle operazioni in strumenti derivati descritte in atti;

2. accertare la regolarità della determinazione ed applicazione dei margini di garanzia all'atto delle singole operazioni e la corretta informazione in tal senso da parte di IW BANK S.p.a.;

3. accertare inoltre in che giorno dell'anno 2005 la banca avrebbe dovuto sospendere l'operatività in derivati a seguito dell'azzeramento del capitale di riferimento per effetto dei crescenti margini di garanzia;

4. accertare, alla data così determinata, quale sarebbe stato il saldo del conto e la composizione e la valorizzazione del dossier titoli appartenente a parte attrice e per l'effetto a quanto ammonta la perdita rispetto a quello valorizzato alla data delle operazioni peritali.

b) Si chiede che il giudice voglia ordinare la esibizione in giudizio dei seguenti documenti, relativi ai rapporti: numero conto corrente 11109918; numero conto trading 11158438 numero dossier titoli 007158372 1) Formazione delle perdite ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 reg CONSOB 16190, dal 2008 al 2011, in formato comprensibile;

2) Avvisi ex art. 55 reg CONSOB 16190, in formato comprensibile con certificazione di avvenuta consegna al cliente;



- 3) Estratto conto titoli dal 2008 al 2011 dai quali si possano evincere in modo chiaro l'operatività in strumenti finanziari;
- 4) Estratto conto corrente dal 2008 al 2011 con conto scalare interessi.

Per l'appellata:

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, *contrariis reiectis*, così, giudicare:

- respingere le domande tutte svolte dal Sig. _____ nei confronti di IW Bank, siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti dall'appellata e, quindi, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge;
- in via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la Consulenza Tecnica d'Ufficio richiesta da controparte, si insta per l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio che accerti:
- l'invio dai sistemi IW Bank delle email relative al capitale di riferimento di cui all'elenco *sub* doc. 22 (fascicolo di primo grado) nonché delle email c.d. di *margin call* depositate come estratto cartaceo *sub* docc. 10 e 11 (fascicolo di primo grado);
- l'effettiva ricezione delle email suddette agli indirizzi _____ tiscali.it e gmail.com, anche attraverso verifica del terminale in uso all'appellante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rocco _____ ha proposto appello avverso la sentenza n. 2/2016, pronunciata il 30 dicembre 2015 (depositata il 4 gennaio 2016) dal Tribunale di Padova, con cui erano rigettate le domande da lui proposte nei confronti di IW Bank s.p.a.

_____ titolare di conto corrente e di conto trading con IW Bank s.p.a., ha operato dal 2008 in derivati accumulando perdite, fintanto che nel 2011 la banca, a fronte di un saldo negativo e della mancata integrazione dei margini di garanzia, ha venduto azioni Telecom Italia possedute dal cliente e chiuso 35 contratti derivati.

Sosteneva _____ che la banca non l'avesse informato dell'inadeguatezza delle operazioni, non gli avesse comunicato le perdite superiori alla soglia predeterminata con l'intermediario e non gli avesse richiesto la ricostituzione dei margini di garanzia prima di chiudere i contratti derivati.



Riteneva il giudice che la banca avesse avvisato il cliente della non appropriatezza delle operazioni e che fosse consapevole del funzionamento dei derivati e dei rischi connessi. Non vi era, poi, un nesso di causa tra l'asserito inadempimento della banca ed il danno, che secondo l'attore sarebbe consistito nel fatto che la chiusura anticipata delle operazioni non gli avrebbe permesso di ridurre le perdite profittando della chiusura in rialzo degli indici.

Secondo il Tribunale, inoltre, vi era prova che la banca avesse comunicato per mail al cliente il superamento della soglia pattuita di Euro 2.000 di perdite potenziali ed anche richiesto il ripristino dei margini di garanzia, prima di avvalersi della facoltà di chiudere le posizioni e prima di vendere i titoli in deposito per coprire con il ricavato le perdite dei derivati.

Si duole della decisione Rocco sostenendo: 1) l'errata applicazione dell'art. 55 del reg. Consob n. 16190/2007, poiché fin dal 24 dicembre 2008 la perdita effettiva e/o potenziale era stata superiore alla soglia di Euro 2.000,00 (pattuita con il contratto di adesione all'operatività in derivati sottoscritto il 25 aprile 2005), nessuna ricostruzione del capitale di conferimento era stata disposta (il che sarebbe dovuto avvenire spostando liquidità su apposito conto) e la banca doveva sospendere l'operatività, come poi fece nell'estate 2011, per evitare che il cliente si esponesse oltre i limiti di quanto costituito in garanzia; 2) gli strumenti non erano appropriati al cliente ed in ogni caso era esclusa la mera esecuzione su iniziativa del cliente, trattandosi di strumenti finanziari complessi; 3) il giudice non aveva ammesso le istanze istruttorie formulate dall'attore.

Chiede l'appellante che, in riforma della sentenza impugnata, siano accertati gli inadempimenti della banca, con condanna al risarcimento



dei danni; in via subordinata, che sia dichiarata la nullità delle operazioni in strumenti derivati compiute dal cliente; in via istruttoria che sia disposta c.t.u. e ordinato alla banca l'esibizione in giudizio di documenti.

Si è costituita in giudizio IW Bank s.p.a., affermando che: la chiusura delle posizioni in derivati per carenza di margini non rappresentava un obbligo per la banca, ma una mera facoltà, di cui si era avvalsa il 9 agosto 2011, avendo travalicato i margini di garanzia; il cliente aveva compiuto investimenti per un controvalore superiore al milione di euro, negoziato centinaia di contratti future ed ottenuto un affidamento di Euro 500.000 per operazioni di vendita allo scoperto; che le perdite che superavano la soglia predeterminata, sempre comunicate dalla banca, non legittimavano la banca stessa a chiudere le posizioni o ad inibire l'operatività in derivati nella misura in cui il cliente disponeva di liquidità sufficiente a coprire i margini di garanzia; che l'attore aveva dichiarato di essere stato edotto dell'alto grado di rischio implicito nella operatività in derivati e di avere esperienza e conoscenza approfondita degli strumenti e dei mercati finanziari.

L'appellata chiede che l'appello sia rigettato.

Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 16 maggio 2019 e la causa è stata trattenuta in decisione alla scadenza dei termini concessi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ciò premesso, si ritiene che l'appello non sia fondato e non meriti accoglimento.

1. Si osserva preliminarmente la contraddittorietà delle argomentazioni difensive di Rocco il quale, da un lato, si lamenta che la



banca abbia consentito che compisse per tre anni operazioni speculative su strumenti derivati e, dall'altro, si duole che il 9 agosto 2011 IW Bank s.p.a. bloccò l'operatività.

Allorché la banca gli sospese l'operatività in ragione delle consistenti perdite accumulate, inviò la mail del 10 agosto 2011 (doc. 12 fasc. di primo grado della convenuta), con cui protestava per l'iniziativa della banca, assicurando che “nella peggiore delle ipotesi la perdita si sarebbe azzerata entro la fine dell'anno successivo”, sostenendo che la chiusura delle posizione gli aveva impedito di ridurre le perdita “data la forte chiusura in rialzo delle S&P500 a 1171,5 e dell'Eurostoxx50 a 2322” e minacciando azioni legali.

Dunque, lungi dal contestare che la banca gli aveva consentito di compiere operazioni rischiose, rivendicava il diritto di proseguire con l'attività speculativa, che evidentemente non riteneva inappropriata alle sue conoscenze ed alla sua esperienza dei mercati finanziari.

La contraddittorietà delle tesi difensive di Rocco è già stata rilevata dal Tribunale, il quale ha ritenuto che sussista un difetto di nesso di causalità tra le comunicazioni (con cui la banca avrebbe dovuto indurlo a desistere dal compimento dell'attività speculativa) e un danno che, come sopra prospettato, si sarebbe concretizzato non per la prosecuzione dell'operatività sui derivati, ma per la cessazione della stessa.

Nell'atto di citazione in appello l'appellante trascura di prendere in considerazione il rilievo del Tribunale e, più in generale, di spiegare la contraddizione sopra evidenziata, continuando a dolersi sia che gli fu consentito di compiere operazioni speculativi in derivati, sia che tale operatività gli fu improvvisamente sospesa.



2. Deve escludersi che le operazioni in strumenti derivati siano nulle o inesistenti, come richiesto in via subordinata nelle conclusioni rassegnate, senza tuttavia che l'appellante abbia motivato negli atti difensivi le ragioni a sostegno della richiesta.

Rocco concludeva con IMIWeb Bank un primo contratto scritto in data 7 novembre 2002 (con “profilo conto selezionato trading”, che già prevedeva alla sezione 5 l’operatività in derivati e warrant: v. doc. 1 fasc. primo grado convenuta), quindi ulteriore contratto scritto di adesione ai servizi di IWebank, nuova denominazione dell’intermediario (doc. 2-4 fasc. convenuta). Il 25 aprile 2005, sottoscriveva specifico contratto di “adesione all’operatività in derivati”.

E’ stato perciò rispettato il requisito della forma scritta del c.d. contratto quadro, di cui all’art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998.

Dunque, i singoli contratti di investimento si inserivano in un quadro di regole pattuito dalle parti. La banca non prestava attività di consulenza e operava autonomamente attraverso la piattaforma di trading-online messa a disposizione dall’intermediario.

3. Sostiene l’appellante che il Tribunale abbia errato nel non rilevare la violazione dell’art. 55 Reg. Consob n. 16190/2007, ai sensi del quale *“Gli intermediari che svolgono il servizio di gestione di portafogli per clienti al dettaglio o amministrano conti di clienti al dettaglio che includono una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, comunicano al cliente eventuali perdite che superino una soglia predeterminata convenuta tra l’intermediario e il cliente non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo”*.



Il primo giudice ha ritenuto che IW Bank abbia provato l'invio delle comunicazioni, che erano compiute tramite posta elettronica, strumento espressamente previsto in contratto.

Si legge infatti a pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata che “la banca ha prodotto *sub* doc. 21 e 22 l'elenco delle comunicazioni e mail relative alle perdite di importo uguale o maggiore al 50% del capitale di riferimento inviate al cliente dal gennaio 2009 sino a marzo 2009 e successivamente dal febbraio 2011”... “tale elenco risultava già comunicato al cliente come allegato alla comunicazione della Banca in risposta al reclamo 3.5.2012 e datata 6.6.2012, prodotta *sub* 10 dall'attore. Premesso che le modalità di comunicazione via email erano oggetto di specifica pattuizione contrattuale (cfr. art. A6 delle norme generali prodotte *sub* 4 dalla convenuta e art. 4 del contratto 25.4.2005 di adesione all'operatività in derivati), l'attore non ha contestato in maniera specifica i documenti prodotti dalla banca, limitandosi a sostenere genericamente che nessuna comunicazione sarebbe stata effettuata nel mese di marzo 2009 o in quelli successivi”.

Su tale questione il motivo di gravame rimane eccessivamente generico e perciò inammissibile, limitandosi l'appellante ad affermare che “non è altrettanto vero che la banca abbia comunicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del regolamento Consob, il conseguimento di una perdita effettiva o potenziale superiore al 50%, come più volte dichiarato, non avendo nessun valore, in tal senso, il doc 22 prodotto da controparte, e più volte contestato” (pag. 22 atto di citazione in appello).

Non chiarisce l'appellante se le comunicazioni non sono state ricevute ovvero se non avevano un contenuto corretto; neppure spiega perché non avrebbe valore il doc. n. 22 di controparte.



Si aggiunga che le comunicazioni in esame hanno un valore informativo, sicché dalla loro omissione non consegue necessariamente una pretesa risarcitoria. Occorre infatti che il cliente non si sia reso autonomamente conto della perdita maturata dal derivato, sì che il danno può configurarsi nell'aggravio della perdita della posizione non tempestivamente chiusa.

Nella specie non ha allegato di non essersi reso conto del superamento della soglia predeterminata e di avere perciò mantenuto aperto posizioni negative. Del resto, non si discorre di una singola operazione speculativa, non chiusa tempestivamente, ma di centinaia di operazioni compiute con cadenza giornaliera, che talvolta permettevano di conseguire guadagni e più spesso comportavano perdite, talvolta consistenti. Ciò nonostante, Rocco continuò ad operare in derivati con necessaria consapevolezza che l'entità delle perdite superava il capitale di riferimento.

4. L'appellante confonde il capitale di riferimento (nella specie, Euro 2.000), che - come s'è detto - indica la soglia di perdita superata la quale la banca è tenuta ad informare il cliente dell'andamento negativo dell'operazione, con i margini di garanzia, richiesti per continuare ad operare in derivati, i quali possono comportare perdite superiori al capitale investito.

I margini di garanzia erano determinati volta per volta dalla piattaforma di trading di IW Bank e dipendevano dalla liquidità disponibile.

L'appellata ha affermato che, qualora la liquidità fosse insufficiente a coprire i margini di garanzia richiesti, il sistema rigettava automaticamente l'ordine del cliente.



La circostanza non è stata contestata dall'appellante, secondo il quale, tuttavia, il limite di operatività avrebbe dovuto dipendere dal capitale di riferimento e non dalla liquidità disponibile.

In particolare, secondo il capitale di riferimento avrebbe dovuto essere “ricostruito” ogni volta che la perdita superava la soglia di Euro 2.000 ed “eventuali ricostruzioni dovevano essere concordate per iscritto” (pag. 14 atto di citazione in appello).

Non si comprende il significato di tale asserzione e in cosa dovesse consistere la “ricostruzione del capitale di conferimento”.

Si consideri che l'importo di Euro 2.000 rappresentava non “un capitale conferito per l'operatività in derivati”, cioè un capitale spostato da un conto ad un altro o comunque in qualche modo vincolato per poterlo impiegare nel compimento di operazioni in derivati, ma una soglia di allerta convenzionalmente determinata, fermo restando che la concreta operatività dipendeva dalla volontà del cliente e dall'esistenza di margini disponibili.

5. Afferma inoltre l'appellante che, superate le perdite la soglia del capitale di riferimento indicato nel contratto di adesione, IW Bank avrebbe dovuto bloccare l'operatività del cliente in strumenti derivati.

Né l'art. 55 Reg. Consob n. 16190/2007, né altra norma o clausola contrattuale prevedono l'obbligo dell'intermediario di intervenire chiudendo le posizioni aperte ed inibendo il compimento di ulteriori operazioni.

L'art. 4, 3° co., delle condizioni generali di contratto relative all'operatività in strumenti finanziari e warrant, dispone che “successivamente all'apertura delle posizioni, il cliente deve mantenere nel continuum in deposito presso la banca i margini di garanzia richiesti, pena la facoltà della banca di procedere, di sua iniziativa, alla



chiusura delle posizioni del cliente medesimo”, dal che si desume che la banca non è tenuta a bloccare l’operatività del cliente e ha facoltà di farlo non nel caso di superamento della soglia di capitale di riferimento indicato nel contratto, ma esclusivamente qualora siano venuti meno i margini di garanzia.

Dunque, la banca è legittimamente intervenuta il 9 agosto 2011 a seguito della perdita dei margini di garanzia, mentre si sarebbe resa inadempiente agli obblighi contrattuali se avesse precedentemente chiuso posizioni in derivati aperte dal cliente in presenza di margini di garanzia.

Eguale legittima è stata la vendita dei titoli azionari a copertura delle perdite maturate, poiché, ai sensi dell’art. A9 delle condizioni di contratto che regolano i servizi bancari, aveva riconosciuto espressamente che il conto deposito titoli fungeva da rapporto di provvista per le operazioni effettuate ed era “vincolato a garanzia per tutta la durata del contratto per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della banca nonché di ogni importo maturato a suo favore rinveniente dalla suddetta operatività”.

6. Il contratto c.d. scalping consentiva all’appellante di compiere operazioni di acquisto allo scoperto di strumenti finanziari. Tale contratto non attiene tuttavia all’operatività in derivati, come riconosce lo stesso appellante. Si legge infatti a pag. 13 dell’atto di appello che “gli unici punti della sentenza che possiamo condividere e sui quali non si propone appello sono: [...] il contratto Scalper, sottoscritto in data 27 aprile 2005, non ha mai assunto valenza nella operatività di cui è causa ed è rimasto inattivo e pertanto non se ne deve tener conto ai fini della presente causa”.



sull'esperienza del cliente in materia di strumenti finanziari (risalente all'anno 2000) ed in particolare alla voce "l'investitore ha familiarità con i seguenti strumenti", la casella derivati non è contrassegnata.

Da ciò non consegue tuttavia che Rocco non potesse operare in derivati, poiché - come già osservato dal Tribunale - con il modulo di adesione all'operatività in derivati, sottoscritto il 25 aprile 2005 (cinque anni dopo la scheda suddetta), egli firmò la seguente dichiarazione: "dichiaro, anche al fine di aggiornare quanto precedentemente evidenziato nel modulo di adesione ai servizi, di avere una notevole esperienza e conoscenza approfondita degli strumenti e dei mercati finanziari nonché una notevole propensione al rischio derivante dall'operatività avente ad oggetto strumenti finanziari". Poiché il modulo di adesione riguardava specificatamente l'operatività in derivati (e non anche in altri strumenti finanziari), con la dichiarazione in esame attestava la sua "notevole esperienza e conoscenza approfondita" di tali strumenti. Sul punto l'appellante nulla dice e soprattutto non contesta né di avere consapevolmente sottoscritto il modulo, né che quanto dichiarato corrispondesse al vero.

8. In definitiva, non si rinviene alcun inadempimento da parte di IW Bank s.p.a.

Rocco ha consapevolmente compiuto, per circa quattro anni, operazioni di carattere speculativo, che riteneva e che devono comunque ritenersi appropriate alla sua esperienza e alle sue conoscenze, rischiando il proprio denaro e perdendolo a causa del negativo andamento del mercato finanziario.



In assenza di un inadempimento fonte di responsabilità, non sussistono ragioni per disporre c.t.u., richiesta dall'appellante per la quantificazione del pregiudizio che avrebbe sofferto.

Neppure può essere accolta la richiesta di ordine di esibizione di documenti: istanza che, per come motivata a pag. 45 dell'atto di citazione in appello, servirebbe esclusivamente alla determinazione delle perdite effettive imputabili alla banca e dunque per la quantificazione del danno.

9. Per questi motivi la sentenza impugnata deve trovare integrale conferma.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

10. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello n. 787/16 R.G.A. promosso con atto di citazione da Rocco (appellante) nei confronti di IW Bank s.p.a. (appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- 2) dichiara tenuto e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e epa come per legge;



3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

Venezia, 16 luglio 2019.

Il Presidente
(dott. Guido Santoro)

Il consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)

